

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta beni strumentali: sì all'utilizzo successivo delle quote residue per incapacienza

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

IL NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In occasione di Telefisco 2021 l'Agenza delle entrate ha chiarito, in risposta ad uno specifico quesito, **la sorte delle quote annuali di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali non compensate, in tutto o in parte, nell'anno di competenza per incapacienza dei debiti fiscali e contributivi.**

L'[articolo 1, comma 1059, L. 178/2020](#) (c. d. Legge di Bilancio 2021) disciplina le modalità di fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, prevedendone **l'utilizzo esclusivo in compensazione** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#):

- **per investimenti in beni materiali e immateriali ordinari**, ex [articolo 1, commi 1054 e 1055, L. 178/2020](#), in **3 quote annuali costanti** (eventualmente in unica soluzione per i soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro in relazione ad investimenti effettuati fino al 31.12.2021) **a decorrere dall'anno di entrata in funzione**;
- **per investimenti in beni materiali 4.0 dell'allegato A** annesso alla L. 232/2016, ex [articolo 1, comma 1056 e 1057, L. 178/2020](#), in **3 quote annuali costanti a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione**, con **facoltà di fruizione anticipata del credito d'imposta dall'anno di entrata in funzione** nella misura ridotta prevista per beni ordinari;
- **per investimenti in beni immateriali 4.0 dell'Allegato B** annesso alla L. 232/2016, ex [articolo 1, comma 1058, L. 178/2020](#), in **3 quote annuali costanti a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione**.

Il meccanismo di fruizione del credito d'imposta **in *n* quote costanti annuali è dunque in continuità con la previgente disciplina** dell'[articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019](#) (c.d. Legge di Bilancio 2020) in relazione alla quale la questione circa la sorte di eventuali quote o frazioni di esse non compensate nell'anno di competenza era già ampiamente emersa e restava

pendente.

Il caso prospettato nel quesito sottoposto dall'Agenzia delle entrate è il seguente:

Credito per investimenti in beni strumentali = euro 900

Quote annuali = 300 euro cadauna

Periodo di fruizione = 2021/2023

Quota compensata nel 2021 = 250 euro

Quota compensabile nel 2022 = 300 euro (quota annuale 2022) + 50 euro (quota residua 2021)

Quota compensabile nel 2023= 300 euro.

L'Agenzia delle Entrate ha confermato l'impostazione sopra descritta, con **compensazione nel 2022, in aggiunta alla quota ordinaria di credito spettante nell'anno, della quota residua 2021 inutilizzata nell'anno per incapienza di debiti erariali e contributivi.**

La quota annuale pari a 1/3 del credito d'imposta maturato costituisce infatti **il limite massimo di fruibilità del credito; pertanto l'ammontare residuo può essere utilizzato nei periodi d'imposta successivi** secondo le ordinarie modalità di fruizione del credito.

L'interpretazione dell'Agenzia delle entrate è coerente con la posizione precedentemente assunta in materia di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ex [articolo 18 D.L. 91/2014](#) (c.d. Decreto Competitività), che prevedeva una modalità di fruizione analoga all'attuale agevolazione del Piano Transizione 4.0 con ripartizione del credito in 3 quote annuali.

La [circolare AdE 5/E/2015](#) recitava infatti: *"Nel caso in cui, **per motivi di incapienza**, la quota annuale – o parte di essa – non possa essere utilizzata, la stessa **potrà essere fruita già nel successivo periodo di imposta**, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, **andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo periodo di imposta**".*

Questo importante chiarimento traduce **l'accelerazione del periodo di fruizione del credito d'imposta dai previgenti 5 anni a 3 anni** disposto dalla Legge di Bilancio 2021 in un **vantaggio generalizzato per tutti i soggetti.**

Si rammenta che **la prima quota annuale di entrambi i crediti d'imposta Transizione 4.0**

- investimenti in ben strumentali ex [articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019](#) (c.d. Legge di Bilancio 2020);

- investimenti in ben strumentali ex [articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, L. 178/2020](#) (c.d. Legge di Bilancio 2021)

è attualmente compensabile, al sussistere delle condizioni di Legge, grazie alla pubblicazione della [risoluzione AdE 3/E/2021](#) che ha istituito i seguenti codici tributo:

Codici tributo del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 160/2019

Tipologia di bene	Codice tributo	Anno di riferimento	Quote annuali di compensazione
Beni materiali ordinari (articolo 1, comma 188, L. 160/2019)	6932	Anno di entrata in funzione	5
Beni materiali 4.0 (Allegato A alla L. 232/2016 e articolo 1, comma 189, L. 160/2019)	6933	Anno di interconnessione	5
Beni immateriali 4.0 (Allegato B alla L. 232/2016 e articolo 1, comma 190, L. 160/2019)	6934	Anno di interconnessione	3

Codici tributo del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020

Tipologia di bene	Codice tributo	Anno di riferimento	Quote annuali di compensazione
Beni materiali ordinari (articolo 1, commi 1054 e 1055, L. 178/2020)	6935	Anno di entrata in funzione	3 Ridotte a 1*

**nel caso di soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro per investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021*

Beni materiali 4.0 (Allegato A alla L. 232/2016 e articolo 1, commi 1056 e 1057, L. 178/2020)	6936	Anno di interconnessione	3
Beni immateriali 4.0 (Allegato B alla L. 232/2016)	6937	Anno di interconnessione	3

e
articolo 1, comma 1058, L.
178/2020)